



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Adozione dello schema di accordo di collaborazione tra Regione Marche e Ministero della Solidarietà Sociale per la realizzazione del progetto denominato “Assistenza e cooperazione italiana verso i Paesi Balcanici sul tema della riduzione della domanda di droghe”.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal servizio Politiche Sociali, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche Sociali che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- di dare atto della proposta del Ministero della Solidarietà Sociale di attribuire alla Regione Marche il ruolo di regione capofila nella realizzazione del progetto denominato “Assistenza e cooperazione italiana verso i Paesi Balcanici sul tema della riduzione della domanda di droghe”;
- di adottare lo schema di Accordo di collaborazione con il Ministero della Solidarietà Sociale, di cui in Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, finalizzato alla realizzazione del progetto in Allegato 2, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, in collaborazione con altre regioni;
- di autorizzare l'Assessore alle Politiche Sociali alla sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione;
- di dare atto che, come previsto dall'Accordo di collaborazione di cui all'Allegato 1, per la realizzazione del progetto in oggetto il Ministero della Solidarietà Sociale trasferirà alla Regione Marche € 200.000,00 (duecentomila/00).

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Bruno Brandoni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Gian Mario Spacca)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

Proposta di Accordo di collaborazione del Ministero della Solidarietà Sociale per la realizzazione del progetto denominato “Assistenza e cooperazione italiana verso i Paesi Balcanici sul tema della riduzione della domanda di droghe”.

Motivazioni

Il Ministero della Solidarietà Sociale ha elaborato una proposta progettuale finalizzata all’assistenza e cooperazione italiana verso i Paesi Balcanici sul tema della riduzione della domanda di droghe (vedi Allegato 2).

La finalità è quella di conseguire un efficace coordinamento regionale antidroga nei Balcani Occidentali (Croazia, Albania, Macedonia, Bosnia-Erzegovina) che consenta una duratura cooperazione verso quell’area regionale, come prevede il Piano Nazionale antidroga per il 2008.

Il progetto prevede azioni di formazione, di educazione continua e di supervisione degli operatori nel campo degli interventi di riduzione della domanda nei Paesi identificati, da realizzare con altre regioni italiane (Emilia-Romagna e Puglia).

Il Ministero della Solidarietà Sociale, in virtù della consolidata esperienza della Regione Marche nel settore della cooperazione con i Paesi dell’area balcanica e per l’impegno della medesima Regione nella costruzione dell'Euroregione Adriatica (costituzione di un Segretariato per l'Adriatico), con nota del 14/11/07 ha proposto alla nostra Regione di assumere il ruolo di capofila del progetto, attraverso un apposito Accordo di collaborazione (Allegato 1).

Per la realizzazione del progetto l’Accordo di collaborazione prevede il trasferimento di € 200.000,00 (duecentomila/00) da parte del Ministero della Solidarietà Sociale alla Regione Marche, senza oneri aggiuntivi per la medesima.

Esito dell’istruttoria

Per tutto quanto precede, ed atteso che sussistono le ragioni di opportunità ed i presupposti normativi, si propone che la Giunta Regionale deliberi quanto segue:

- di dare atto della proposta del Ministero della Solidarietà Sociale di attribuire alla Regione Marche il ruolo di regione capofila nella realizzazione del progetto denominato “Assistenza e cooperazione italiana verso i Paesi Balcanici sul tema della riduzione della domanda di droghe”;
- di adottare lo schema di Accordo di collaborazione con il Ministero della Solidarietà Sociale, di cui in Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, finalizzato alla realizzazione del progetto in Allegato 2, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, in collaborazione con altre regioni;
- di autorizzare l’Assessore alle Politiche Sociali alla sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione;
- di dare atto che, come previsto dall’Accordo di collaborazione di cui all’Allegato 1, per la realizzazione del progetto in oggetto il Ministero della Solidarietà Sociale trasferirà alla Regione Marche € 200.000,00 (duecentomila/00).

*IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(dott. Marco Nocchi)*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

*IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Paolo Mannucci)*

La presente deliberazione si compone di n. _____ pagine, di cui n. _____ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

*IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Bruno Brandoni)*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO 1



Ministero della solidarietà sociale

DIREZIONE GENERALE PER IL VOLONTARIATO, L'ASSOCIAZIONISMO E LE FORMAZIONI SOCIALI

e

Regione Marche

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

PREMESSO QUANTO SEGUE

- che l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che la pubblica amministrazione possa concludere accordi con altre pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che nel quadro delle attività previste dall'articolo 127 del D.P.R. 309/90 il Ministero della solidarietà sociale provvede alla promozione di iniziative di prevenzione e recupero dalle dipendenze;
- che nell'ambito delle proprie valutazioni di priorità, alla luce dei dati disponibili sin dalla fine degli anni '90 si è sviluppata l'azione in materia di droghe per contrastare il pericoloso fenomeno del narcotraffico, con l'obiettivo di combattere l'economia globale dei traffici illeciti ad esso collegati, e per affrontare le sempre più diffuse problematiche poste dai crescenti consumi di sostanze, dagli abusi e dalle relative dipendenze;
- che l'obiettivo è quello di conseguire un efficace coordinamento regionale antidroga nei Balcani Occidentali nella consapevolezza della necessità di dedicare progettualità che consentano una efficace e duratura cooperazione verso quell'area regionale, come prevede il Piano Nazionale per il 2008;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- che il Ministero della solidarietà sociale intende attivare un progetto denominato "Assistenza e cooperazione italiana verso i Paesi Balcanici sul tema della riduzione della domanda di droghe" con un finanziamento di euro 200.000,00;
- che la Regione Marche, fra le prime in Italia, ha realizzato numerosi progetti di cooperazione internazionale e pertanto possiede l'esperienza e la competenza necessaria per la gestione ed il coordinamento del suddetto intervento, che si avvarrà anche della collaborazione delle altre Regioni a ciò interessate;
- che con propria nota in data... il Ministero della solidarietà sociale nell'aver sentito il Coordinamento salute ha richiesto alla Regione Marche la disponibilità a svolgere il ruolo di capofila del Progetto di cui trattasi, ricevendo l'assenso della Regione medesima;
- che con Decreto Dirigenziale in data.... è stata autorizzata la spesa ed impegnata la somma di euro 200.000,00 a favore della Regione Marche per la realizzazione del progetto "Assistenza e cooperazione italiana verso i Paesi Balcanici sul tema della riduzione della domanda di droghe";

CONSIDERATO

che è necessario disciplinare gli aspetti operativi della predetta collaborazione:

L'anno....., il giorno.... del mese di.....

TRA

Il Ministero della Solidarietà sociale – Coordinamento attività ex DNPA – codice fiscale 97434010589, con sede in Roma, via Forno, 8, nella persona del direttore dott.ssa Luciana Saccone, di seguito "Ministero"

E

La Regione Marche – Assessorato alle Politiche Sociali, con sede in Via Gentile da Fabriano 9 - 60125 Ancona, (C.F. 80008630420) rappresentata da Marco Amagliani, Assessore alle Politiche Sociali, di seguito "Regione"

SI CONVIENE SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente accordo è concluso, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., per disciplinare lo svolgimento in collaborazione con la regione delle attività di interesse comune funzionali alla realizzazione del Progetto "Assistenza e cooperazione italiana verso i Paesi Balcanici sul tema della riduzione della domanda di droghe" attività come meglio descritte nell'allegato "A" che costituisce parte integrante del presente accordo.
2. La Regione si impegna a trasmettere al Ministero, entro sessanta giorni dalla data di avvio di cui al successivo art. 2 comma 1, la progettazione esecutiva del progetto di cui al comma 1.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

3. La Regione, al fine di realizzare il Progetto, potrà avvalersi della collaborazione di altre Regioni e, pertanto, si impegna a verificare l'interesse a partecipare al progetto da parte di altre Regioni e Province Autonome.

Art. 2 – Efficacia. Durata

1. L'accordo è efficace a decorrere dalla data della lettera del Ministero di comunicazione di avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione del presente Accordo da parte degli Organi di Controllo. La Regione dovrà provvedere all'avvio delle attività immediatamente dopo la ricezione della predetta comunicazione.
2. La Regione darà comunicazione al Ministero dell'avvio del progetto.
3. L'accordo ha durata 12 mesi a decorrere dalla data di cui al comma 1.

Art. 3 – Rapporti tecnici e rendiconti finanziari

1. Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività di cui all'art. 1, la Regione entro trenta giorni dalla scadenza di ogni semestre trasmette al Ministero un rapporto sullo stato di avanzamento del progetto ed un rendiconto finanziario sulle spese effettivamente sostenute.
2. Durante lo svolgimento delle attività previste nel presente accordo potranno essere apportate modifiche al progetto esecutivo ed al piano finanziario, a condizione che le stesse migliorino l'impianto complessivo del progetto. Le variazioni possono essere richieste dalla Regione, e sono sottoposte all'assenso del Ministero, con richiesta a firma del legale rappresentante.
3. Entro trenta giorni dalla scadenza dell'accordo, la Regione trasmette al Ministero un rapporto finale sui risultati raggiunti nel periodo di durata dell'accordo stesso ed un rendiconto finanziario delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto.
4. Nel caso in cui la presentazione dei rapporti e dei rendiconti non possa avvenire nei termini sopra stabiliti, è facoltà del Ministero concedere un'apposita proroga, previa formale e motivata richiesta da parte della Regione.
5. La concessione della proroga, che sarà subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità, non costituisce, comunque, motivo di maggiorazione del finanziamento.

Art. 4 – Uso degli elaborati

1. Il Ministero potrà disporre degli elaborati di cui all'art. 3 per qualunque uso, compresa la pubblicazione di dati e notizie inerenti i risultati raggiunti con la realizzazione del progetto, senza ciò dia diritto alla Regione di pretendere ulteriori finanziamenti, oltre quelli previsti dal presente accordo.
2. I dati generati dai flussi informativi previsti dalle attività oggetto del presente accordo e i risultati raggiunti con la realizzazione del progetto saranno pubblicati in appositi spazi del sito web del Ministero della Solidarietà Sociale.
3. Nessun diritto di disposizione e pubblicazione di quanto prodotto viene riconosciuto alla Regione se non dietro espressa autorizzazione del Ministero.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art 5 – Finanziamento

1. Per le attività di cui all'art. 1 è stabilito a favore della Regione un finanziamento complessivo di € 200,00 (euro duecento/00) per sostenere le spese riportate nel piano finanziario del progetto esecutivo.
2. La liquidazione del corrispettivo da parte del Ministero, in osservanza delle procedure previste dalle vigenti norme della Contabilità dello Stato, sarà così ripartito:
 - a) un prima quota pari al 50% del finanziamento totale, ad avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione della presente convenzione da parte degli organi di controllo del Ministero ed approvazione, da parte del Ministero, della Progettazione esecutiva di cui al precedente art. 1;
 - b) il secondo rateo, pari al 25%, alla fine del primo semestre di attività e dopo la presentazione del rapporto e del rendiconto finanziario di cui al precedente art. 3;
 - c) il terzo rateo, pari al 25%, alla fine del secondo semestre di attività e dopo la presentazione del rapporto e del rendiconto finale di cui all'art. 3.
3. Il finanziamento è concesso alla Regione al fine di rimborsare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto, spese come risultanti di rendiconti finanziari di cui all'art. 3.
4. I relativi pagamenti sono disposti, dietro presentazione di regolare nota di debito recante in corpo il riferimento alla presente Convenzione nonché l'esatta indicazione della modalità di estinzione del titolo di pagamento, che dovrà essere intestata a: Ministero della Solidarietà Sociale – Direzione Generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali – Via Fornovo, 8 – 00195 Roma.
5. I pagamenti, ad eccezione di quello di cui al comma 1, lettera a), saranno disposti, previa positiva valutazione da parte del Ministero dell'attività svolta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 3, mediante l'emissione di ordinativi di pagamento tratti sulla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di e ivi resi esigibili, mediante accreditamento della somma sul c/c n. 000000003740 - CIN N - ABI 06055 - CAB 02600 presso BANCA DELLE MARCHE S.p.A. via Menicucci 4/6 Ancona, intestato alla Regione Marche.
6. Il Ministero non risponde di eventuali ritardi nell'erogazione del finanziamento cagionati dai controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa.

Art. 6 – Sospensione dei pagamenti

1. Nel caso in cui la Regione non provveda ad inviare i rapporti di cui al precedente articolo 3 il Ministero sospende l'erogazione del finanziamento. La sospensione del finanziamento sarà disposta anche per la mancata od irregolare attuazione del presente accordo.

Art. 7 – Diffida ad adempiere. Risoluzione dell'accordo

1. In caso di accertamento di grave inadempimento a quanto previsto nel presente accordo, per cause imputabili alla Regione, che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, il Ministero intima per iscritto alla Regione a mezzo di raccomandata a/r, di porre fine all'inadempimento del termine indicato nell'atto di diffida. Decorso inutilmente detto termine l'accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nella diffida ad adempiere.
2. E' espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, la Regione ha l'obbligo di provvedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell'accordo.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 8 – Responsabilità

1. Il Ministero non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività in modo non conforme a quanto previsto dal presente accordo.
2. La Regione si impegna, di conseguenza, a sollevare il Ministero da qualsiasi danno, azione, spesa e costo che possano sorgere in connessione a responsabilità dirette della Regione.
3. La Regione garantisce il rispetto delle vigenti norme di legge, regolamenti, nonché dei contratti collettivi di categoria in materia di personale dipendente nonché di prestatori d'opera professionale, con particolare riguardo al trattamento economico, contributivo, previdenziale e fiscale. La responsabilità relativa ai suddetti rapporti è esclusivamente ed unicamente in capo alla Regione.
4. La Regione si impegna ad osservare il pieno rispetto della normativa di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto applicabile.
5. In caso di mancato rispetto del termine di ultimazione della prestazione, verrà applicata una penale dell'1% dell'importo convenuto per ogni giorno lavorativo di ritardo.
6. Il Ministero potrà considerare rescisso in danno alla regione il presente accordo, qualora l'ammontare della penale superi la misura complessiva del 15% dell'importo contrattuale, salvo che conservi ancora interesse all'acquisizione del risultato oggetto del presente accordo.

Art. 9 – Foro competente

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o validità del presente accordo, il Foro competente è quello di Roma.

Il presente accordo si compone di n. 9 articoli, di n. 5 pagine e di un allegato e viene redatto in tre originali.

Letto, approvato e sottoscritto

Ministero della solidarietà sociale

Coordinamento attività ex DNPA

Il Coordinatore

(Dott.ssa Luciana Saccone)

Regione Marche

L'Assessore alle Politiche Sociali

(Marco Amagliani)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO 2

Progetto "Assistenza e cooperazione italiana verso i Paesi Balcanici sul tema della riduzione della domanda di droghe"***PREMESSE***

Come nei decenni appena precedenti era avvenuto in molti altri Paesi del nostro Continente, anche in quelli dell'Europa Sud Orientale dalla fine degli anni '90 si è sviluppata l'azione in materia di droghe per contrastare il pericoloso fenomeno del narcotraffico, con l'obiettivo di combattere l'economia globale dei traffici illeciti ad esso collegati, e per affrontare le sempre più diffuse problematiche poste dai crescenti consumi di sostanze, dagli abusi e dalle relative dipendenze.

In particolare alcuni Paesi dei cosiddetti Balcani Occidentali (vale a dire gli Stati costituitisi dopo il dissolvimento della Federazione Jugoslava), dopo aver scelto di ancorarsi stabilmente alle Istituzioni dell'Unione Europea, hanno deciso di avviare un processo di coordinamento antidroga per rafforzare le misure contro il narcotraffico, in ambito locale ed in campo internazionale, e gli interventi in ogni settore a favore della riduzione della domanda nell'area regionale

A cominciare dal 2003, con il decisivo impulso della Croazia nei lavori della Conferenza internazionale di Dubrovnik, ci si è impegnati per sviluppare attivamente il coordinamento regionale, con il concorso di Bulgaria, Romania e Turchia.

L'Italia fin dall'esordio del nuovo meccanismo di coordinamento e cooperazione regionale ne ha seguito l'evoluzione, con costante attenzione, contribuendo attivamente alle attività in Area balcanica, incoraggiando e sostenendo il neo-istituito meccanismo presso il Consiglio UE a Bruxelles e in occasione dei lavori sulle droghe svolti dalle Nazioni Unite a Vienna.

Sono fortemente apprezzabili i molteplici aspetti positivi di questo processo, visti gli indubbi vantaggi che apporta un efficiente sistema di coordinamento regionale. Infatti esso facilita sia le attività per la riduzione dell'offerta, sia quelle per la riduzione della domanda, specialmente in un'area così fortemente frazionata e ancora caratterizzata da persistenti sacche di instabilità. Dove occorre creare quantomeno una sensibilità comune e, se possibile, un ravvicinamento delle leggi e delle pratiche giudiziarie e di polizia, nonché una armonizzazione delle misure e degli interventi in campo scientifico e tecnico, con la finalità di garantire politiche e azioni adeguate in ogni Paese della regione e la messa in linea con le indicazioni e le esperienze comunitarie.

L'obiettivo di conseguire un efficace coordinamento regionale antidroga nei Balcani Occidentali, e le conseguenti azioni da parte dell'UE e degli Stati membri (comprese le progettualità come quella qui descritta), sono previsti dalla Strategia dell'Unione in materia di droghe e dal relativo Piano d'Azione per il 2005 – 2008, nonché dallo specifico Piano d'Azione fra l'UE e i Paesi dei Balcani Occidentali e Candidati vigente dal 2003. Per le azioni e i progetti svolti in tale ambito dagli Stati membri e dai loro Partners, sono attingibili correnti programmi finanziari comunitari (Prevenzione informazione sulle droghe 2007 – 2013 e misure del Programma finanziario per la pre-accessione dei Paesi aderenti al Patto di stabilizzazione e associazione all'UE).

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Infine va evidenziato che è attualmente in corso una iniziativa politica, ampiamente concertata fra i Governi dei Paesi dell'Europa Sudorientale e sostenuta anche dal Governo italiano, per collocare il sistema di coordinamento regionale sulle droghe nel contesto delle azioni del Patto di stabilizzazione e associazione all'Unione Europea dei Paesi dei Balcani Occidentali (tali azioni passeranno nella competenza del futuro Consiglio di cooperazione regionale, ove si prevedono attività per assistenza tecnica, " institution building " e " capacity building ").

Da parte del Ministero della Solidarietà Sociale, durante il percorso dei lavori qui riepilogato, sono maturati contatti e rapporti con diverse Autorità, Enti e Operatori dei Paesi dell'area balcanica. Ed è maturata anche la consapevolezza della necessità di dedicare progettualità che consentano una efficace e duratura cooperazione verso quell'area regionale, come prevede il nostro Piano nazionale per il 2008. Nella convinzione che interventi costanti nel campo della riduzione della domanda si riflettano positivamente anche sul versante degli sforzi e degli impegni per il contrasto dei fenomeni della criminalità e della corruzione da cui taluni Paesi dell'area sono fortemente afflitti.

In particolare con la Croazia (affermatosi quale Paese leader in campo antidroga nell'area balcanica) e con Albania, Macedonia e Bosnia- Erzegovina si è intensificato il dialogo tecnico e sono pervenute qualificate richieste di cooperazione e assistenza, soprattutto nell'alveo della riduzione della domanda, principalmente per il settore del trattamento.

In tale specifico contesto regionale, e guardando ai rapporti italiani con i Paesi suaccennati, indubbiamente l'area dell'Adriatico si conferma il comune bacino culturale, sociale ed economico per valorizzare, promuovere ed ottimizzare azioni anche nell'ambito della riduzione della domanda di droghe.

OBIETTIVI GENERALI

Nei Paesi Balcanici appena indicati le azioni di riduzione della domanda, delle prevenzioni, dei trattamenti, dei reinserimenti, della riduzione del danno sono scarsamente sviluppate. Quindi, a fronte di fenomeni di consumi problematici di sostanze che crescono in maniera esponenziale assieme con il coinvolgimento delle organizzazioni criminali dedite al traffico di sostanze stupefacenti, l'offerta di occasioni di trattamento è completamente inadeguata. Allo stesso tempo, sembra carente sia la rete delle strutture sanitarie, che quella dell'intervento e dell'assistenza sociale. I pochi sanitari che sono impegnati in questo fronte denunciano una mancanza di strumenti di intervento, di conoscenze, di esperienze.

È, infine, carente qualsiasi intervento di raccolta e lettura dei dati dei fenomeni di uso problematico ed abuso di sostanze, così come Piani di Azione organici e pluriennali.

In quest'ottica, le esperienze italiane maturate in più di trenta anni di sviluppo delle opportunità di cura e di intervento, possono giocare un ruolo molto importante nel supportare e nel fare crescere in forma positiva e corretta gli interventi nei Paesi balcanici già menzionati.

L'obiettivo generale ruota, quindi, attorno all'ipotesi di azioni di formazione, di continuing education e di supervisione nel campo degli interventi di riduzione della domanda nei tre Paesi identificati.

Si tenterà, infine, di creare le premesse per un intervento continuativo di supporto che, anche al termine dell'azione progettuale, possa continuare a sostenere e supportare operatori e strutture dei Paesi balcanici coinvolti.

Obiettivo specifico 1

Identificazione dei bisogni di formazione e di continuing education.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Si ipotizzano 7 aree tematiche:

- a. **i dati:** la raccolta dei dati, le indagini statistiche epidemiologiche, la costruzione di sistemi di raccolta e lettura dei dati sui fenomeni di uso/consumo/abuso di sostanze;
- b. **le policies nel campo della riduzione della domanda:** basi e strumenti per la programmazione dei Piani di Azione Nazionali specifici
- c. **i trattamenti farmacologici:** basi ed evidenze scientifiche degli approcci farmacologici, indicazioni per la terapia e la somministrazione di farmaci sostitutivi, antagonisti e sintomatici
- d. **i trattamenti psicosociali:** basi ed evidenze dei trattamenti psicosociali, sia ambulatoriali (colloqui, psicoterapie), sia residenziali e semiresidenziali; indicazioni per i trattamenti, gestione dei trattamenti. Basi ed evidenze degli interventi sul tessuto sociale, a supporto dei trattamenti
- e. **la riduzione del danno e l'intervento in carcere:** basi ed evidenze scientifiche della RDD, indicazioni e struttura delle azioni di RDD, specificità dell'intervento in carcere
- f. **le prevenzioni territoriali:** basi ed evidenze scientifiche per gli approcci preventivi ai consumi patologici ed agli abusi di sostanze a livello dei territori
- g. **l'intervento terapeutico – riabilitativo e l'intervento di riduzione dell'offerta:** dialogo tra due approcci obbligatoriamente complementari

Obiettivo specifico 2

Identificazione delle forme e dei tempi delle azioni descritte all'obiettivo specifico precedente

Obiettivo specifico 3

Azioni di formazione e di continuing education

Obiettivo specifico 4

Celebrazione di una o più giornate finali sui temi della riduzione della domanda

SOGGETTI COINVOLTI

Oltre al Ministero della Solidarietà Sociale ed ai Paesi balcanici interessati, il progetto coinvolge tre regioni della costa adriatica: le Marche (in qualità di Regione capofila), l'Emilia Romagna e la Puglia. La scelta di queste Regioni è dettata dalla precedente esperienza nel campo del supporto e della cooperazione verso i Paesi balcanici prospicienti sia nel settore specifico, che in quello dell'intervento sanitario in generale, che in quello più ampio dell'amministrazione. Il coinvolgimento delle sunnominate Amministrazioni Regionali si articola (come valore aggiunto e valorizzazione) nel mettere a disposizione le proprie risorse, soprattutto per quanto riguarda operatori esperti dei settori dei trattamenti e delle prevenzioni degli usi problematici e degli abusi di sostanze stupefacenti, che agiranno come formatori ed esperti. Oltre, le Regioni metteranno a disposizione le proprie reti di servizi ed organizzeranno le visite di studio di delegazioni di operatori dei Paesi balcanici assistiti. In linea di massima, ogni Regione seguirà specificatamente uno dei Paesi oggetto dell'azione di cooperazione, mentre alla Regione capofila spetterà il ruolo di coordinamento generale.

AZIONI

Si ipotizzano le seguenti azioni:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Fase 1 - Ricognizione dei bisogni: attraverso uno o più incontri collegiali tra tutti i rappresentanti e partecipanti (MSS, regioni coinvolte, responsabili dei Paesi Balcanici) si delinearanno le mappe dei bisogni del settore specifico. Tali incontri saranno preceduti dalla formulazione di questionari specifici che saranno sottoposti ai responsabili dei Paesi balcanici coinvolti. Durata mesi uno.

Fase 2 – Identificazione delle priorità di contenuto e dei tempi di realizzazione; organizzazione degli interventi: attraverso la lettura e l'elaborazione dei dati raccolti nella fase precedente, si procederà all'identificazione dei contenuti ritenuti prioritari dai Paesi balcanici coinvolti. In questa fase, inoltre, si procederà a definire l'organizzazione, i tempi, i metodi, i soggetti da coinvolgere nelle azioni che saranno descritte per la Fase 3.

Fase 3 – training , continuing education, consulenza: Si ipotizzano tre tipologie di azioni:

1. la formazione e l'aggiornamento come lezioni "frontali" ed attività di apprendimento in piccoli gruppi
2. l'aggiornamento attraverso visite organizzate degli operatori ospiti nei servizi italiani
3. la consulenza ai manager ed ai responsabili su due aree specifiche:
 - a. la raccolta e l'elaborazione dei dati sui consumi/abusi
 - b. la costruzione di reti di interventi integrati
 - c. l'identificazione delle priorità nei Piani Nazionali di Azione

Verranno organizzate almeno due sessioni di training per ogni Paese balcanico coinvolto, almeno due sessioni di consulenza sulle tematiche previste nel precedente punto 3 ed, infine, l'organizzazione di almeno una visita di studio da parte di ciascun Paese balcanico coinvolto in una delle Regioni partecipanti al progetto.

Fase 4 – Celebrazione della giornata finale. Elaborazione del report finale e presentazione dei risultati.

Nella fase finale del Progetto, è prevista la celebrazione di una Conferenza (data e luogo da definire con i soggetti partecipanti) sui temi oggetto delle azioni precedentemente descritte. Durata mesi uno.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Time table previsto

FASI ED AZIONI	MESI											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Fase 1: ricognizione di bisogni</i>	■											
<i>Fase 2: identificazione delle priorità di contenuto e dei tempi di realizzazione.</i>	■	■										
<i>Fase 3 training, continuing education, consulenza</i>			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<i>Fase 4: celebrazione della Conferenza finale. Elaborazione di un report finale.</i>												

ANALISI DEI COSTI

Le caratteristiche del progetto rendono indispensabile una previsione di spesa che sia quasi totalmente indirizzata agli interventi di cooperazione in sé (training, educazione continua e consulenza), mentre dovranno ridursi al minimo i costi generali e di coordinamento.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

1 - Meeting preliminare

n. 1 rappresentante per 4 paesi balcanici

n. 2 rappresentanti per MSS

Spese di viaggio totali 3500,00

Spese albergo totali 2000,00

Spese giornaliere e trasporti - totale 1200,00

Spese varie generali 1000,00

Totale spese previste per meeting preliminare 7700,00

2 - Modulo "formazione e continuing education"

N. 3 formatori x 3 giorni

Spese di viaggio totali 1500,00

Spese albergo totali 900,00

Spese giornaliere e trasporti - totale 720,00

Spese varie generali 300,00

Totale spese previste per ogni modulo 3420,00

N. 3 moduli per ogni paese balcanico = 9 moduli

Totale spese per 9 moduli 10260,00



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

3 - Modulo "visita di studio in Italia"

Per ogni visita, 8 operatori dei Paesi balcanici per 5 giorni

Spese di viaggio totali	4000,00
Spese albergo totali	4000,00
Spese giornaliera e trasporti - totale	4000,00
Spese varie generali	2500,00
Totale spese previste <u>per ogni modulo</u>	14500,00
N. 1 modulo per ogni paese balcanico = 3 moduli	43500,00

3 - Modulo "consulenza"

Per ogni consulenza, 1 esperto italiano per 3 giorni

Spese di viaggio totali	600,00
Spese albergo totali	900,00
Spese giornaliera e trasporti - totale	300,00
Spese varie generali	200,00
Totale spese previste <u>per ogni modulo</u>	2000,00
N. 2 moduli per ogni paese balcanico = 6 moduli	12000,00



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Convegno finale	50000,00
Attività preliminari rivolte ai corsisti (corsi di lingua italiana)	15000,00
Attività di coordinamento generale 1 persona per 300 h per € 40,00	12000,00
Materiale didattico	25000,00
Spese telefoniche e di comunicazione	2000,00
Spese di traduzione ed interpretariato	20000,00
Spese impreviste	10240,00
Totale generale (IVA inclusa, se prevista)	€ 200.000,00